SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 94

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 marzo 1986)

INDICE

BATTELLO: Per un intervento, nell'ambito della commissione mista italo-jugoslava per l'idroeconomia, volto a prevedere la realizzazione di un sistema di depurazione e regolamentazione della parte jugoslava del torrente Corno (2257) (risp. FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 1751

CROCETTA ed altri: Per la riassunzione da parte della SIP di Santo Di Stefano, già dipendente del distaccamento di Sant'Agata li Battiati (Catania) (2131) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1752

FIOCCHI: Per la sollecita nomina di due nuovi membri della Consob (2458) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 1753

FLAMIGNI: Per l'adozione di provvedimenti al fine di ovviare alla grave carenza di magistrati in servizio presso il tribunale di Forlì (2366) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1754

GARIBALDI ed altri: Sull'opportunità di consentire l'acquisizione da parte della CPDEL del patrimonio contributivo dei lavoratori italiani all'estero che, rientrati in Italia, operino presso enti obbligati alla CPDEL stessa (2608) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 1755

MALAGODI: Sui provvedimenti allo studio per garantire l'afflusso dei medicinali e delle derrate alimentari, attualmente giacenti in alcuni porti africani, alle popolazioni etiopiche cui sono destinati (1943) (risp. RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1755

MASCIADRI: Sulle iniziative assunte in merito all'attuazione della raccomandazione concernente la cooperazione europea sulla base della prima relazione della Commissione Colombo, approvata il 27 settembre 1985 (2309) (risp. FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 1757

Sulle iniziative adottate o che si intendono adottare in ottemperanza alla raccomandazione approvata dall'Assemblea dell'UEO il 2 dicembre 1985, relativa al bilancio degli organi ministeriali per l'esercizio finanziario 1984-1985 (2504) (risp. FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1758

Per l'abrogazione della risoluzione approvata dal Consiglio superiore della magistratura in merito alla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati, con particolare riferimento alle sanzioni disciplinari (2508) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 1759

PINTO Biagio: Sui motivi per i quali i medici specialisti ambulatoriali, a rapporto convenzionale interno, sono soggetti allo stesso contributo per l'assistenza sanitaria degli altri lavoratori autonomi, pur essendo considerati dal punto di vista fiscale del tutto assimilati ai lavoratori dipendenti (2421) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1760

RUFFINO: Sulla mancata autorizzazione, da parte del Ministero della sanità, all'ampliamento della pianta organica della VI USL della Liguria per l'espletamento del servizio dialisi (1810) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 1760

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

SALVATO: Per la revoca della decisione assunta dal Banco di Napoli di elevare il limite delle operazioni di pegno (2290) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) *Pag.* 1762

SANTALCO: Per l'assunzione degli idonei ai concorsi per cancelliere banditi nel passato ai fini della copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie (2210) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 1762

Sull'esclusione, da parte della Cassa depositi e prestiti, dei comuni siciliani danneggiati dalle piogge di gennaio-febbraio 1985 dai benefici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 424 (2236) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 1764

BATTELLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che, nell'ambito dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica (articolo 2), stipulato con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è stata costituita la commissione mista permanente per l'idroeconomia;

che tale commissione, disciplinata dall'accordo di Bled del 30 marzo 1978, si riunisce periodicamente (di regola due volte all'anno) e sta svolgendo rilevante attività nel campo dei problemi idrogeologici di interesse comune;

che, oltre ai fondamentali problemi relativi al regime del bacino dell'Isonzo, sussistono, specificatamente, per quanto attiene alla città di Gorizia, i problemi relativi al torrente Corno che, attraversando le due confinanti città di Gorizia e Nova Gorica, solleva, nel tratto jugoslavo a monte, importanti questioni relative alla depurazione delle acque;

che appare opportuno, come già localmente prospettato dalla giunta comunale di Gorizia, affrontare anche tale problema a livello della suddetta commissione, ivi prospettando (eventualmente all'interno dei più generali rapporti finanziari italo-jugoslavi ricollegati alla regolazione dei rifornimenti idrici alla città di Gorizia) la possibilità di un intervento da parte italiana per un adeguato sistema di depurazione e regolamentazione della parte jugoslava di detto torrente,

l'interrogante chiede di sapere se, ritenuta la rilevanza di tale situazione, è intenzione del Governo concretizzare l'orientamento del comune di Gorizia, interessando, al fine di cui sopra, la propria rappresentanza nella commissione suddetta sin dalla prossima sessione.

(4-02257)

(30 gennaio 1986)

RISPOSTA. — La commissione mista permanente per l'idroeconomia, istituita a norma dell'articolo 2 dell'Accordo sulla promozione della cooperazione economica, firmato ad Osimo l'11 novembre 1975 tra l'Italia e la Jugoslavia, ha seguito e segue con attenzione il problema dell'inquinamento delle acque provenienti dal territorio jugoslavo.

A tutte le riunioni plenarie ed a quelle delle sottocomissioni tecniche hanno sempre partecipato rappresentanti del comune di Gorizia e della regione Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, il problema dell'inquinamento del torrente Corno è stato a lungo dibattuto nel corso della VII sessione della commissione mista, tenutasi nell'aprile 1984, cui hanno partecipato lo stesso sindaco di Gorizia e il presidente dell'amministrazione provinciale di Gorizia. In tale sessione si è appreso che, da parte jugoslava, sono stati costruiti un collettore ed una vasca di decantazione, che è stato realizzato il 50 per cento dei collettori previsti e che è in corso di definizione il progetto per un impianto di depurazione a Merna.

La questione è stata ripresa nel corso dell'VIII sessione della citata commissione mista, tenutasi l'11 e 12 febbraio 1986.

La delegazione jugoslava ha illustrato lo stato di avanzamento della costruzione dei collettori che convoglieranno le acque meteoritiche direttamente nell'Isonzo, deviandole dal torrente Corno.

Per quanto riguarda invece le acque nere, la delegazione italiana ha avanzato un'ipotesi di soluzione che è in corso di studio in seno ad un comitato *ad hoc* formato da rappresentanti del comune di Gorizia e di quello di Nova Gorica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

(13 marzo 1986)

CROCETTA, VITALE, GRECO, MONTALBANO, BELLAFIORE Vito. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che nel mese di aprile 1985 il lavoratore Di Stefano Santo, dipendente SIP del distaccamento di S. Agata li Battiati (Catania), veniva fermato dai carabinieri e accusato di gravi reati;

che la SIP, venuta a conoscenza di questo episodio, senza aspettare il verdetto della magistratura, decideva di licenziare il suddetto lavoratore invece di avvalersi della norma contrattuale che, in simili casi, prevede la sospensione cautelativa;

che successivamente la magistratura accertava l'estraneità del Di Stefano alle accuse addebitategli e decideva di assolverlo, ma la SIP inspiegabilmente manteneva il licenziamento determinando un clima di tensione sindacale che ha portato le maestranze ad attuare uno sciopero il 21 giugno 1985 dei lavoratori telefonici dell'agenzia di Catania,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intendono intraprendere affinchè il Di Stefano sia ammesso al lavoro superando così un'assurda e inammissibile violazione dello statuto dei lavoratori e della norma che vieta di considerare un cittadino colpevole prima che la magistratura ne abbia dichiarato la colpevolezza;

se non si ritenga opportuno avviare un'indagine per individuare ed accertare la responsabilità di chi ha determinato tale abnorme situazione.
(4-02131)

(2 agosto 1985)

RISPOSTA. — Al riguardo, è opportuno premettere che i problemi relativi al rapporto di lavoro tra la SIP ed il personale che, ai vari livelli amministrativi e della produzione, opera alle sue dipendenze, riguardano la competenza della concessionaria stessa la quale, com'è noto, agisce nell'ambito della propria autonomia di ente dotato di personalità giuridica.

Ad ogni modo, questo Ministero, pur nell'assenza di una specifica competenza al riguardo, ha ritenuto opportuno raccogliere elementi di valutazione su quanto è stato segnalato dagli onorevoli interroganti ed ha interessato la SIP, la quale ha comunicato che, in data 16 marzo 1985, il proprio dipendente, signor Santo Di Stefano, veniva arrestato con l'impu-

tazione dei reati di concorso in rapina, sequestro di persona, detenzione e porto abusivo di armi.

Considerato che tale notizia ebbe ampia diffusione sulla stampa locale e che il dipendente si trovava nella impossibilità di fornire la propria prestazione lavorativa, la concessionaria comunicava formalmente al predetto che avrebbe sospeso la corresponsione della retribuzione.

In seguito, la stessa SIP, stante la gravità dei reati ascritti al dipendente, anche in rapporto alle mansioni dallo stesso svolte nell'ambito del pubblico servizio telefonico, emise, in data 11 aprile 1985, il provvedimento di licenziamento.

La concessionaria non ha potuto procedere alla sospensione cautelativa del dipendente inquisito in quanto tale istituto è previsto solamente per motivi disciplinari.

Nel frattempo, il tribunale penale di Catania assolveva il Di Stefano per i reati di sequestro di persona, detenzione e porto abusivo di armi, per non aver commesso i fatti e, per il reato di ricettazione — così infatti nel corso del processo era stata modificata l'imputazione di rapina — per insufficienza di prove. Avverso tale sentenza è stato proposto appello dal pubblico ministero.

Il dipendente ha ritenuto il provvedimento di licenziamento illeggittimo, per cui ha ritenuto di avvalersi dei rimedi giurisdizionali ed ha proposto ricorso con procedimento di urgenza al giudice del lavoro.

Quest'ultimo non ha ritenuto sussistessero i presupposti che la legge pone a base dei provvedimenti di urgenza, ha perciò respinto la domanda cautelare e ha disposto che il procedimento si svolgesse con rito ordinario.

Allo stato delle cose la concessionaria non ha potuto che confermare quanto già disposto; ha, comunque, assicurato, come già comunicato anche alle organizzazioni sindacali di categoria, che si atterrà scrupolosamente a quanto verrà deciso dalla magistratura del lavoro, fatti salvi, ovviamente, i riflessi che potranno derivare dalla definizione del procedimento penale d'appello.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(10 marzo 1986)

FIOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che uno dei quattro membri della CONSOB, il dottor Vincenzo Pasini, ha rassegnato le dimissioni da circa due anni e che il mandato di un altro, il dottor Bruno Pazzi, scaduto un anno fa, è in regime di *prorogatio*,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi non si sia ancora provveduto alla nomina dei due nuovi membri della CONSOB e quando si intenda provvedervi.

(4-02458)

(17 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, è opportuno precisare anzitutto che, a norma dell'articolo 1, terzo comma, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, il presidente ed i quattro membri della

CONSOB sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio stesso.

Il problema segnalato dall'onorevole interrogante è peraltro ben presente all'attenzione del Governo che, in occasione della approvazione della citata legge n. 281 del 1985, ha invero manifestato in Parlamento il particolare interesse per la struttura organizzativa e funzionale della CONSOB, in via di costante rafforzamento anche a seguito della recente approvazione del regolamento organico del personale.

Tenuto conto di ciò, il Governo non mancherà di assumere, in tempi celeri, le ulteriori iniziative intese a completare, con le nomine dei componenti, il definitivo assetto della commissione.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(12 marzo 1986)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere cosa intende fare di fronte alla grave situazione del tribunale di Forlì, privo del procuratore della Repubblica, del quale da tempo si attende la nomina, e privato di altri quattro magistrati trasferiti su un organico di 13; situazione destinata ad aggravarsi ulteriormente, specie per la giustizia civile, quando dal 1° gennaio 1986 altri due magistrati lasceranno vacante il posto per passare alla professione di notaio.

Le vacanze di organico dei magistrati, che hanno causato notevoli ritardi e pregiudizio al regolare lavoro degli uffici giudiziari, nonchè lunghi rinvii delle udienze istruttorie dei procedimenti civili, sono già in numero tale da determinare il rischio della paralisi della giustizia poichè la semplice malattia di un giudice può far venire meno il numero indispensabile per la formazione del collegio giudicante.

(4-02366)

(26 novembre 1985)

RISPOSTA. — Con mia nota del 7 dicembre 1985 ho segnalato al Consiglio superiore della magistratura la vacanza di quattro posti di giudice nel tribunale di Forlì (coperti sono invece il posto di presidente e quello di presidente di sezione), chiedendone, in considerazione del carico di lavoro di quell'ufficio, la copertura in via d'urgenza, prescindendo dall'annuncio delle vacanze stesse nel bollettino ufficiale dell'amministrazione.

Il Consiglio superiore ha aderito a tale richiesta per due delle vacanze, che sono state messe a concorso con comunicazione a mezzo telex.

Con lo stesso mezzo è stato messo a concorso il posto vacante di procuratore della Repubblica.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(10 marzo 1986)

GARIBALDI, LOPRIENO, BOMBARDIERI. — *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Come è noto, per particolari, reciproci accordi convenzionali, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) riceve, all'atto del pensionamento degli interessati, dagli omologhi istituti di innumerevoli paesi esteri, i contributi versati dai lavoratori italiani che hanno in tali paesi prestato opera. Tali contributi, ove non siano sufficienti per la corresponsione di un trattamento pensionistico diretto, concorrono al computo del trattamento pensionistico liquidato in Patria. Ciò, però, vale solo per i lavoratori che, all'atto del collocamento in pensione, siano iscritti ad una gestione INPS. Infatti, nel caso di lavoratori che hanno prestato opera in paesi esteri e, rientrati in Patria, prestino opera in enti obbligati alla Cassa pensioni enti locali (CPDEL), non è dato, per detta CPDEL, acquisire l'importo della contribuzione versata presso gli istituti previdenziali esteri.

Ciò premesso, considerato che quanto esposto configura una patente disparità di trattamento per stesse fattispecie, si chiede se non ritenga il Ministro di dover assumere opportune iniziative affinchè il segnalato stato di cose venga fatto cessare, al fine di consentire ai lavoratori interessati di acquisire al proprio patrimonio contributivo presso la CPDEL anche i contributi versati all'estero ad istituti assicurativi omologhi dell'INPS.

(4-02608)

(13 febbraio 1986)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta di estendere anche ai lavoratori iscritti alla CPDEL le stesse norme che prevedono per gli iscritti all'INPS la possibilità del riconoscimento agli effetti pensionistici dell'attività retribuita da essi svolta in paesi esteri, il dipartimento per la funzione pubblica ritiene di non dover assumere alcuna iniziativa, atteso che esiste già un progetto generale di globale riordino dei sistemi previdenziali vigenti, attualmente in fase di avanzata elaborazione.

Tale progetto costituisce infatti l'unica sede idonea per il concretizzarsi di nuove proposte, tenuto conto che scopo precipuo della riforma previdenziale è quello di conseguire una graduale omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(12 marzo 1986)

MALAGODI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa nazionale ed estera circa l'impossibilità, da parte delle autorità etiopiche, di far giungere gli aiuti dei paesi CEE alle popolazioni affamate, con il conseguente deperimento delle derrate alimentari e dei medicinali nei porti di Gibuti e degli altri paesi del Corno d'Africa, l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo è a conoscenza di tali fatti;

come si intendono risolvere le carenze nei trasporti già verificatesi più volte e che rendono spesso vani gli sforzi che vengono compiuti per alleviare le sofferenze delle popolazioni del Terzo e Quarto mondo colpite da carestie, siccità, e altre calamità naturali;

se si intende potenziare l'invio di mezzi di trasporto speciali atti a muoversi in territori accidentati o inaccessibili ai mezzi di trasporto normali.

(4-01943)

(5 giugno 1986)

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante fa riferimento alle notizie apparse sulla stampa tempo fa circa le difficoltà che in Etiopia ed in altri paesi del Corno d'Africa si frapponevano alla distribuzione di aiuti alimentari e di soccorsi alle popolazioni colpite dalla siccità.

Veniva in dette notizie evocata in particolare la situazione del porto di Gibuti, ove risultavano giacenti circa 42.000 tonnellate di aiuti alimentari di emergenza destinati all'Etiopia; situazione non dissimile, del resto, da quella esistente negli scali di Massawa e di Assab. Essa era determinata, come è ormai ampiamente noto, da una insufficiente disponibilità di mezzi di trasporto, oltre che da difficoltà organizzative e dalla inadeguatezza della rete di comunicazione etiopica.

Si è trattato di problemi seguìti con particolare attenzione dall'ufficio di coordinamento delle Nazioni Unite per gli aiuti all'Etiopia che, d'intesa con le rappresentanze dei paesi donatori, fra cui l'Italia, è intervenuto ripetutamente presso le autorità etiopiche ottenendo la messa a disposizione di un maggior numero di mezzi di trasporto, anche militari, e la riapertura dell'asse stradale Gibuti-Addis Abeba.

A fronte di tale problematica, il Ministero degli affari esteri, attraverso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, è intervenuto prontamente, in risposta agli appelli degli organismi internazionali e delle stesse autorità etiopiche, assicurando l'invio di mezzi di trasporto adatti alle condizioni di trasporto interne ed un'adeguata scorta di pezzi di ricambio e di supporti logistici.

In particolare, sono stati consegnati alle autorità etiopiche 100 automezzi pesanti, nonchè 115 tra rimorchi e semirimorchi e 18 campagnole, di cui 3 predisposte per servizi di manutenzione. La spesa impegnata per le forniture in questione ha superato complessivamente i 14 miliardi di lire. Ulteriori 100 automezzi sono stati successivamente forniti dal servizio speciale per gli interventi straordinari, istituito dalla legge n. 73.

Inoltre, un C-130 dell'aeronautica militare, per il periodo ottobre-novembre 1984, e due velivoli G-222, per il periodo dicembre 1984-fine marzo 1985, hanno assicurato giornalmente, con servizio di navetta, i rifornimenti di medicinali e di alimenti alle località dell'interno, non facilmente raggiungibili via terra.

È stato anche erogato all'UNDRO (Organismo delle Nazioni Unite per i soccorsi in caso di calamità) un contributo di 500 milioni di lire come concorso al fondo comune per le spese di carburante connesse con i trasporti di aiuti e soccorsi.

In aggiunta agli interventi già realizzati, si sta ultimando nel porto di Assab la costruzione di 10 magazzini per lo stoccaggio di 50.000 tonnellate di derrate e materiale, mentre verrà fra breve iniziata la costruzione di analoghe infrastrutture a Dire-Dawa e Giggica per consentire la conservazione delle derrate alimentari e dei soccorsi prima del loro smistamento nelle zone interne.

In via generale, va rilevato che la fornitura di mezzi di trasporto e di supporti logistici — laddove situazioni locali ostacolano il rapido approvvigionamento delle popolazioni — costituisce una delle direttrici di intervento del Ministero degli affari esteri, a completamento e integrazione delle azioni di aiuto alimentare.

Forniture del genere, oltre che in Corno d'Africa, sono attualmente in corso, nel quadro dei programmi di intervento logistico, in Mali, Niger, Ciad, Mozambico, Zambia, Uganda e Kenia, ove parimenti si presenta l'esigenza di far fronte alle carenze di mezzi di trasporto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RAFFAELLI

(4 marzo 1986)

MASCIADRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le iniziative che intende prendere per dare seguito alla raccomandazione n. 1017, concernente l'avvenire della cooperazione europea, sulla base della prima relazione della Commissione di eminenti personalità europee (Commissione Colombo), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 settembre 1985, relazione della Commissione per le questioni politiche (*Doc.* 5455).

Nell'ultimo paragrafo della raccomandazione in esame si chiede al Comitato dei Ministri di rendere possibile l'attuazione delle proposte contenute nella relazione Colombo, includendole, se necessario, nel programma di lavoro intergovernativo per il 1986.

(4-02309)

(13 novembre 1985)

RISPOSTA. — Il rapporto interinale della Commissione di eminenti personalità europee, presieduta dall'onorevole Emilio Colombo, sull'avvenire della cooperazione europea, è stato oggetto di una prima presa di posizione da parte del Comitato dei Ministri, in occasione della sua 77a sessione, tenutasi a Strasburgo il 20 novembre 1985, e ha costituito il tema principale del colloquio, svoltosi nella stessa occasione tra i Ministri e i rappresentanti dell'Assemblea che — come ricordato dal senatore interrogante — ha espresso il suo sostegno al rapporto Colombo, con la raccomandazione n. 1017, adottata il 27 settembre 1985.

Nel condividere lo spirito delle considerazioni e delle proposte avanzate nel rapporto interinale della Commissioni Colombo, i Ministri hanno dato incarico ai loro delegati di ispirarsi alle raccomandazioni del rapporto, nella scelta delle priorità da accordare alle future attività dell'organizzazione.

Da parte sua, il Governo italiano ha espresso alla Commissione di eminenti personalità europee e al suo presidente, onorevole Colombo, il più vivo apprezzamento per il suo elevato contributo di riflessione e di proposte sull'avvenire della costruzione europea e del Consiglio d'Europa in particolare. Il Governo italiano ha inoltre espresso la propria posizione favorevole ad approfondire, nelle sedi competenti, il contenuto e i seguiti

da dare alle specifiche raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione Colombo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

(13 marzo 1986)

MASCIADRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che l'Assemblea dell'Unione europea occidentale ha approvato nella seduta del 2 dicembre la raccomandazione n. 426, relativa al bilancio degli organi ministeriali dell'UEO per l'esercizio finanziario 1984-1985;

che la suddetta raccomandazione chiede al Consiglio dei ministri:

1) di riesaminare il problema dell'applicazione del criterio della crescita zero al fine di precisare che questo criterio non si applica che al bilancio di funzionamento, restando perciò esclusa la parte di bilancio relativa alle pensioni;

2) di stabilire un tasso di aumento per ciascuna categoria di spesa invece che un tasso di aumento unico applicabile al totale netto di bilancio;

3) di proseguire gli sforzi volti a un miglioramento dello statuto del personale nel quadro della concertazione, informando l'assemblea delle conclusioni degli studi a questo riguardo;

4) di riesaminare il problema di una eventuale sede unica per gli organi ministeriali dell'UEO onde arrivare ad una decisione su questo problema per ottenere un legame più stretto di questi due organi, attualmente divisi tra Londra e Parigi, e per permettere di realizzare economie di bilancio attraverso l'integrazione dei servizi,

l'interrogante chiede quali iniziative siano state adottate o si intenda adottare in ottemperanza al testo approvato dall'assemblea dell'UEO.

(4-02504)

(16 gennaio 1986)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, si osserva che l'applicazione del criterio della crescita zero del bilancio costituisce un obiettivo che gli Stati membri dell'UEO intendono perseguire al fine di assicurare una sana gestione delle risorse finanziarie dell'Unione. In linea di massima, tale obiettivo si applica al bilancio generale.

Per quanto concerne il problema delle pensioni, il Governo italiano è consapevole che i relativi costi sono destinati ad incidere in misura sempre più rilevante sul bilancio dell'UEO. Questo aspetto trova il Governo sensibile ad una soluzione equa che tenga separate le risorse finanziarie destinate ad alimentare il fondo pensioni dai capitoli di bilancio relativi alla operatività dell'organizzazione. Poichè la questione deve formare oggetto di consenso, il Governo auspica che il Consiglio esamini il problema con la sensibilità necessaria ad evitare inconvenienti nel funzionamento dell'organizzazione.

Applicandosi il criterio della crescita zero al totale del bilancio, accade che certe categorie di spesa registrino degli aumenti che eccedono l'obiettivo. Tale circostanza obbliga l'effettuazione di compensazioni in altri

settori. Il Governo, condividendo l'opinione espressa anche dall'assemblea dell'UEO nella sua raccomandazione n. 426, auspica l'applicazione di un criterio più flessibile che riconosca la maggiore dinamicità di certi settori rispetto ad altri.

È intenzione del Governo italiano operare, come nel passato, per il miglioramento dello statuto del personale.

Il problema di una sede unica per gli organi dell'UEO costituisce un aspetto di rilievo, nel quadro della politica di economia di bilancio perseguita dall'organizzazione. Da parte italiana, nelle sedi opportune, sarà dato un positivo contributo per un esame approfondito della questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

(13 marzo 1986)

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che la legge n. 250 del 18 marzo 1968, relativa al condono di sanzioni disciplinari, all'articolo 1, ultimo comma, stabilisce che delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati;

che il Consiglio superiore della magistratura ha approvato, nella seduta del 4 luglio 1985, una risoluzione, trasmessa con nota prot. n. 6755 Comm. Ins., atti in data 20 luglio 1985, contenente disposizioni in tema di tenuta dei fascicoli personali dei magistrati, sugli atti che possono e debbono esservi inseriti, sul diritto del magistrato di prenderne visione e di ottenerne copia, con la quale si stabilisce all'articolo 2, n. 3, che nel fascicolo personale presso il Consiglio superiore della magistratura siano inserite sentenze definitive di condanna in materia disciplinare,

l'interrogante chiede se il disposto dell'articolo 2, n. 3, della risoluzione non sia in contrasto con la norma legislativa e pertanto, considerando la preminenza della legge, non debba essere immediatamente abrogato.

(4-02508)

(21 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione dell'articolo 2, n. 3, della risoluzione adottata dal Consiglio superiore della magistratura in materia di tenuta dei fascicoli personali il 4 luglio 1985, sostanzialmente ripete, per i magistrati, la norma contenuta, per gli impiegati civili dello Stato, nella prima parte dell'articolo 24, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la quale non appare incompatibile con la norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 250.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(10 marzo 1986)

PINTO Biagio. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quale motivo i medici specialisti ambulatoriali, a rapporto convenzionale interno, sono soggetti allo stesso contributo per l'assistenza sanitaria degli altri lavoratori autonomi, pur essendo considerati dal punto di vista fiscale del tutto assimilati ai lavoratori dipendenti.

I medici specialisti ambulatoriali ricevono ogni anno dalle USL e dagli altri enti firmatari dell'accordo di lavoro per la specialistica ambulatoriale il modello 101 come i lavoratori dipendenti.

L'interrogante ritiene che si tratti di una disparità non accettabile e pertanto che sia necessario un intervento del Ministro.

(4-02421)

(5 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Secondo la previsione generale dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale (non di lavoro subordinato) è disciplinato, con caratteristica di uniformità sull'intero territorio nazionale, con accordi collettivi nazionali (stupulati tra il Governo, le regioni e l'associazione nazionale dei comuni, da una parte, e, dall'altra, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, di ciascuna categoria), resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, che ha approvato l'ultimo accordo, all'articolo 1 precisa che il rapporto di lavoro del medico specialista ambulatoriale è convenzionale, autonomo e continuativo. Non si è, quindi, in presenza di un rapporto di lavoro subordinato per espressa lettera della norma.

In conseguenza, i medici rientranti nella fattispecie disciplinata dall'articolo 48 della legge n. 833 sono liberi professionisti e, come tali, assoggettati al pagamento dei contributi per l'assistenza sanitaria nella misura prevista per i liberi professionisti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(1° marzo 1986)

RUFFINO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che con deliberazione n. 537 del 29 luglio 1982, la VI unità sanitaria locale ligure «Bormide» aveva richiesto alla regione Liguria la istituzione di una sezione di emodialisi aggregata alla divisione di medicina generale e l'autorizzazione al conseguente ampliamento della pianta organica per dare adeguate risposte ai pazienti da dializzare presenti nel suo ambito territoriale;

che la regione Liguria — accogliendo favorevolmente tale deliberazaione — aveva richiesto al Ministero l'autorizzazione all'aumento della pianta organica per venire incontro alle esigenze della popolazione locale, ancora oggi priva di adeguati livelli assistenziali;

che, infatti, solo pochissimi casi di dializzati vengono trattati localmente, mentre gli altri pazienti vengono inviati a Genova, Savona, Ceva e Cuneo, con rilevanti spese di trasporto (oltre 80 milioni) e gravissimi disagi;

che la VI USL «Bormide» si caratterizza per il suo bilancio in pareggio e per le modeste spese del personale che incidono soltanto nella misura del 35 per cento sul bilancio;

che l'attuale sezione emodialisi della VI USL «Bormide» è aggregata alla divisione di urologia della VII USL «Savonese», per cui si rende indispensabile l'ampliamento della pianta organica al fine di realizzare il nuovo servizio con personale proprio e non più con personale comandato (ciò che, fra l'altro, comporta oneri maggiori),

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale il Ministero avrebbe negato l'ampliamento della pianta organica della VI USL «Bormide» per l'espletamento del servizio di dialisi;

quali sono le eventuali motivazioni a base del provvedimento e, soprattutto, se dal riesame della pratica il Ministero non ritiene di formulare un diverso parere per dotare la VI USL ligure «Bormide» di un servizio più efficiente e più adeguato ai moderni livelli assistenziali.

(4-01810)

(2 aprile 1985)

RISPOSTA. — Per il servizio di emodialisi della Val Bormida, rientrante territorialmente nell'ambito della USL n. 6/Liguria, la relativa gestione tecnica è stata affidata in via temporanea alla USL n. 7, che ha provveduto con il comando di un medico nefrologo e di un infermiere.

Successivamente la predetta USL n. 7 ha fatto presente l'impossibilità di prorogare il comando per carenza di personale e, pertanto, la competente USL n. 6 ha chiesto l'ampliamento del proprio organico per il funzionamento del servizio in questione.

La giunta regionale, con deliberazione n. 3441 del 14 giugno 1984, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, ha richiesto al Ministero della sanità l'autorizzazione all'ampliamento della pianta organica di cui trattasi relativamente all'istituendo servizio di emodialisi, per i posti di seguito segnati:

1 posto di aiuto;
1 posto di assistente;
6 posti di infermiere professionale.

In proposito, il Ministero della sanità, con nota n. 900.1/1.5.208/1409 del 18 luglio 1984, ha chiesto di «conoscere se non si possa procedere a disattivazioni contestuali alle istituzioni di cui trattasi».

La regione Liguria, con nota n. 82888 del 29 ottobre 1984, ha evidenziato i motivi per i quali trovava utile l'ampliamento richiesto, ritenendo, comunque, di non poter procedere a trasformazioni o a riconversioni utili al recupero di unita operative.

Questo Ministero, con nota n. 900.1/1.5.208/2157 del 24 novembe 1984, ha chiesto «nuovamente di procedere a contestuale disattivazione di servizi sottoutilizzati che sembra vi siano nella stessa o in altra USL».

Al riguardo, si attendono i dati di aggiornamento e il relativo piano di ristrutturazione da parte dei competenti organi regionali (articolo 16 della legge n. 887 del 1984).

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(1° marzo 1986)

SALVATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la decisione del Banco di Napoli di elevare il limite minimo delle operazioni di pegno a lire 320.000 continua a suscitare preoccupazioni e tensioni nella cittadinanza napoletana;

che il Banco di Napoli è rimasto l'unico in Italia a proibire prestiti su pegni di piccola entità;

che ciò è tanto più grave in quanto questo istituto bancario opera prevalentemente nelle regioni meridionali;

considerato:

che ancora una volta la direzione del Banco di Napoli mostra di avere una ben strana concezione delle finalità sociali che dovrebbero guidare il suo operato;

che la decisione di penalizzare i più bisognosi rappresenta un grosso favore agli usurai e alla camorra;

che anche in questo modo diventa più pericoloso il potere economico e politico delle organizzazioni delinquenziali;

che alle proteste e agli interventi avanzati da più parti per indurre il Banco di Napoli a recedere da questa decisione si è finora risposto adducendo pretestuosi problemi di insufficienze di strutture e di personale,

l'interrogante chiede di sapere se si intende urgentemente intervenire affinchè questa decisione sia revocata e si affermi una profonda modifica della «politica» finora seguita da questo istituto; politica che non si è rivelata per molti versi adeguata alle esigenze economiche e sociali dell'area napoletana.

(4-02290)

(7 novembre 1985)

RISPOSTA. — Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che la materia concernente le condizioni generali delle operazioni di credito su pegno è disciplinata dal regolamento interno del Banco di Napoli, mentre la normativa vigente in materia non prevede alcuna possibilità di intervento degli organi preposti al controllo sugli enti creditizi in ordine alle variazioni apportate a detto regolamento.

Si soggiunge, inoltre, che l'articolo 29 della legge n. 745 del 1938 sui Monti di credito, che prevede l'approvazione da parte della Banca d'Italia dei regolamenti interni e delle loro modificazioni, si applica soltanto ai «Monti» e non anche agli istituti di credito di diritto pubblico e alle Casse di risparmio indicati nel successivo articolo 32, secondo comma, della menzionata legge.

In proposito, giova comunque segnalare che il Banco di Napoli ha comunicato di aver disposto, di recente, la riduzione da lire 320.000 a lire 250.000 del limite minimo delle anticipazioni su pegno di oggetti preziosi, mentre il comitato esecutivo ha deliberato la restituzione gratuita dei pegni di importo anticipato fino a lire 50.000.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(12 marzo 1986)

SANTALCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Considerate le gravi difficoltà incontrate dall'amministrazione nella copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie;

tenuto conto che, conseguentemente, con la legge n. 162 del 1985 si è cercato di porre rimedio alla situazione autorizzando forme di reclutamento del personale in questione più agili e che sulla base della suddetta legge è stato bandito un concorso colloquio aperto agli idonei di ogni tipo di concorso (articolo 2 della legge citata);

tenuto altresì conto del fatto che già attualmente esistono numerosi idonei di concorsi a cancelliere banditi nel passato, di cui l'ultimo nel marzo 1984,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intendano assumere iniziative per poter utilizzare immediatamente, immettendoli a richiesta in ruolo, gli idonei in questione, la cui preparazione è già passata al vaglio delle commissioni esaminatrici ministeriali.

(4-02210)

(22 ottobre 1985)

RISPOSTA. — Sono in corso di emanazione i decreti di nomina e di destinazione dei vincitori e — laddove è possibile — degli idonei dei concorsi distrettuali banditi, ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162, per la carriera direttiva.

Saranno assunte, complessivamente, 86 unità, un numero inferiore, quindi, ai 174 posti messi in concorso.

I decreti di nomina riguardano:

per il distretto di Ancona, i 6 vincitori, posti a concorso n. 13;
per il distretto di Bari, i 4 vincitori ed i 9 idonei;
per il distretto di Bologna, i 2 vincitori, posti a concorso n. 11;
per il distretto di Brescia, i 2 vincitori, posti a concorso n. 11;
per il distretto di Cagliari, i 4 vincitori, posti a concorso n. 13;
per il distretto di Firenze, i 29 vincitori (i due idonei non sono stati nominati per i motivi che si indicheranno di seguito);
per il distretto di Genova, i 2 vincitori, posti a concorso n. 8;
per il distretto di L'Aquila, i 13 vincitori, posti a concorso n. 18;
per il distretto di Milano, i 5 vincitori, posti a concorso n. 20;
per il distretto di Torino, i 2 vincitori, posti a concorso n. 17;
per il distretto di Trieste, i 2 vincitori, posti a concorso n. 8;
per il distretto di Venezia, i 5 vincitori, posti a concorso n. 14.

Non è stato possibile disporre la nomina anche dei due concorrenti risultati idonei nel concorso riguardante il distretto di Firenze, per mancanza di posti disponibili. Gli altri quindici posti attualmente vacanti in quel distretto, infatti, essendo relativi a cessazioni dal servizio intervenute dopo il 1° aprile 1984, sono riservati, ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, della legge 22 agosto 1985, n. 444, al concorso per l'assunzione del personale indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, ai sensi dello stesso articolo 7 della legge sopra indicata. La regione Toscana ha una dotazione di 24 posti.

Concorrenti dichiarati idonei e non assunti, relativamente ai concorsi distrettuali effettuati precedentemente a quelli indetti ai sensi della legge 26 aprile 1985, n. 162, si sono avuti solo in quelli riguardanti i distretti di Milano e di Torino indetti con decreto ministeriale 21 maggio 1985, per i

quali è stato tuttavia possibile procedere alla nomina di 26 idonei (per il distretto di Milano) e di 12 idonei (per quello di Torino).

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(10 marzo 1986)

SANTALCO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere se non ritengano di dovere chiarire e correggere con urgenza la presa di posizione degli organi della Cassa depositi e prestiti che hanno interpretato in senso restrittivo le norme della legge 8 agosto 1985, n. 424, escludendo dai benefici contenuti nella predetta legge le domande presentate dai comuni aventi diritto per i danni sofferti in Sicilia con le piogge torrenziali del gennaio-febbraio 1985 e per le quali a suo tempo ebbe ad espletare un suo intervento anche lo stesso Ministro per la protezione civile.

(4-02236)

(22 ottobre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, facendo presente che la Cassa depositi e prestiti, interpellata al riguardo, ha riferito che l'interpretazione delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1985, n. 424, appare conforme alla lettera della legge stessa, la quale, all'articolo 2, prescrive infatti che i relativi finanziamenti possono essere erogati esclusivamente in presenza degli eventi calamitosi tassativamente elencati da detta norma, non suscettibili dunque di alcuna estensiva interpretazione.

Deve, d'altra parte, intendersi rimesso alla valutazione della Cassa depositi e prestiti il giudizio tecnico circa la possibilità di ricondurre determinati eventi atmosferici nell'ambito delle fattispecie astrattamente previste dalla legge.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(12 marzo 1986)